

FOGLIO FEDERALE

Anno X°.

Berna, 22 giugno 1927.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.*, Bellinzona.

Termine d'opposizione: 20 settembre 1927.

Codice penale militare.

Legge federale del 13 giugno 1927.

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli art. 20 e 64^{bis} della Costituzione;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1918,

decreta:

Libro primo: Diritto penale militare.

Parte prima: Disposizioni generali.

CAPO PRIMO.

Dell'applicazione della legge penale.

Articolo 1.

Nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla 1. Nessuna pena
legge espressamente comminata una pena. senza legge.

Art. 2.

Sono sottoposti al diritto penale militare:

1° le persone che si trovano in servizio militare;

2° i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando commettano atti contro la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme;

2. Condizioni
personali e
materiali.
In genere.

3° gli obbligati al servizio militare che, fuori del servizio, portano l'uniforme ;

4° gli obbligati al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro doveri di servizio ;

5° gli obbligati al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di presentarsi e, durante le operazioni del reclutamento, fino a che siano licenziati dall'autorità di reclutamento ;

6° il corpo federale delle guardie di confine ;

7° le persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali nella truppa o al servizio di singole persone appartenenti all'armata ;

8° le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86) o d'indebolimento della forza difensiva del paese secondo gli articoli 94 a 96.

Art. 3.

Estensione in
caso di ser-
vizio attivo.

In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da lui fissati :

1° le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti :

reato contro una guardia militare (art. 65) ;

usurpazione di potere (art. 69) ;

tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89) ;

atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92) ;

inadempimento di contratti di forniture (art. 97) ;

attentati contro la sicurezza militare (art. 98 a 108) ;

corruzione attiva (art. 141) ;

gestione infedele (art. 144) ;

offese all'onore d'una persona in servizio, per quanto concerne la sua posizione o attività come militare (art. 145 a 148) ;
liberazione di detenuti (art. 177) ;

2° gli internati militari e civili ;

3° i funzionari, impiegati ed operai

dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari,

delle strade ferrate e delle altre imprese pubbliche di trasporto,

degli impianti e servizi d'interesse vitale, come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonchè gli ospedali.

Art. 4.

In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre le persone contemplate negli articoli 2 e 3: Estensione in tempo di guerra.

1° le persone che seguono l'armata;

2° le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:

tradimento nei casi previsti dagli art. 88, 90 e 91;

spionaggio contro uno Stato estero (art. 93);

violazione del diritto delle genti commessa in guerra (articoli 109 a 114);

saccheggio, rapina di guerra (art. 139 e 140);

incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'armata (art. 160, n° 2, capov. 3°, e n° 4; art. 161, n° 1, capov. 3°, e n° 2; art. 162, capov. 3°; art. 165, n° 1, capov. 3°, e n° 2).

3° I prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'armata svizzera o persone appartenenti ad essa.

4° I parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusino della loro posizione per commettere un reato.

Art. 5.

Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifici un imminente pericolo di guerra per la Svizzera. Tempo di guerra.

Il decreto del Consiglio federale, immediatamente esecutivo, va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale, che decide se debba essere mantenuto.

Art. 6.

Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85) o ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del paese (art. 86 a 108) abbiano, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, queste pure sono punibili secondo il presente codice. Partecipazione di civili.

Se ad un reato comune (art. 115 a 179) abbiano, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla legge penale ordinaria.

Art. 7.

Applicazione
del diritto
penale ordi-
nario.

Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente codice.

Art. 8.

3. Condizioni
di tempo.

È giudicato secondo il presente codice chiunque commette un reato dopo che il codice sia entrato in vigore.

Se alcuno abbia commesso un reato prima dell'attuazione del presente codice, ma sia giudicato dopo la stessa, gli si applica la nuova legge se gli sia più favorevole.

Art. 9.

4. Condizioni di
luogo.

Il presente codice è applicabile tanto ai reati commessi nella Svizzera quanto a quelli commessi all'estero.

Una pena privativa della libertà personale subita all'estero per lo stesso reato è computata.

CAPO SECONDO.

Del reato.

Art. 10.

1. Responsa-
bilità.
Persone ir-
responsabili.

Non è punibile colui che, per malattia di mente, idiozia o grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di giudicare del carattere illecito dell'atto o di agire secondo questo proprio giudizio.

Questa disposizione non è applicabile quando la grave alterazione della coscienza sia stata procurata dall'imputato stesso al fine di commettere il reato.

Art. 11.

Responsabili-
tà scemata.

Se la sanità mentale o la coscienza del colpevole era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale del colpevole era incompleto, cosicchè fosse scemata la sua capacità di giudicare del carattere illecito dell'atto o di agire secondo questo proprio giudizio, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

Art. 12.

Se il colpevole obbligato al servizio militare sia assolto per irresponsabilità o sia condannato coll'ammissione della responsabilità scemata, il giudice può pronunciare la sua esclusione dall'armata.

Misure di sicurezza contro gli irresponsabili e semiresponsabili.

Il giudice deferisce alla competente autorità amministrativa civile, per gli ulteriori provvedimenti, l'individuo assolto per irresponsabilità o condannato coll'ammissione della responsabilità scemata, qualora il detto individuo debba essere internato per motivi di sicurezza o di ordine pubblico oppure ricoverato per cura o trattamento.

Il giudice può sospendere l'esecuzione della pena. Terminato che sia l'internamento o il ricovero, egli decide se e in quale misura la pena debba ancora essere scontata.

Art. 13.

Non si procede penalmente contro un fanciullo minore di quattordici anni che commette un fatto represso dalla legge come reato.

2. Fanciulli e adolescenti. Fanciulli.

Art. 14.

Se, nel momento in cui il reato è stato commesso, il suo autore aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, il giudice può attenuare la pena (art. 47) secondo il suo libero apprezzamento oppure prescindere da ogni pena se altre misure gli sembrino più efficaci.

Adolescenti.

Il giudice deferisce l'adolescente esente da pena all'autorità amministrativa civile competente, per gli ulteriori provvedimenti. Egli può deferire a questa autorità anche l'adolescente assolto.

Art. 15.

Salva espressa disposizione della legge, è punibile solo colui che ha agito con intenzione.

3. Colpevolezza. Intenzione e negligenza.

Commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente.

Commette un reato per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non abbia usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

Art. 16.

Errore sui
fatti.

Chiunque ha agito sotto l'influenza di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli sia favorevole.

Se il colpevole avesse potuto evitare l'errore usando le volute precauzioni, è punibile ove la legge reprima l'atto colposo come reato di negligenza.

Art. 17.

Errore di di-
ritto.

Se l'agente abbia avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

Art. 18.

Ordine di un
superiore.

Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisca reato, è punito come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.

Anche il subalterno o l'inferiore è punibile quando egli si sia reso conto che eseguendo l'ordine cooperava ad un reato. Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

Art. 19.

4. Tentativo.
Reato tenta-
to e reato
mancato.

Chiunque tenta di commettere un reato e ne comincia l'esecuzione, è punito con pena attenuata (art. 46); se compia senza risultato tutto ciò che è necessario alla consumazione del reato, può essere punito con pena attenuata.

Art. 20.

Inidoneità dei
mezzi e im-
possibilità
del fine.

Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) se il mezzo usato dall'agente per commettere un reato o se l'oggetto contro il quale l'azione era diretta, fosse di tale natura da escludere in modo assoluto la possibilità della consumazione del reato.

Se il colpevole abbia agito per ignoranza, il giudice può esentarlo da ogni pena.

Art. 21.

Desistenza e
pentimento
attivo.

Se l'agente desista spontaneamente dal tentativo, non è punito per lo stesso.

Il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) se il colpevole abbia spontaneamente cercato di impedire il risultato del reato.

Art. 22.

Chiunque determina altri a commettere un reato è punito, se il reato sia stato commesso, con la pena del reato intenzionale.

5. Partecipazione.
Istigazione.

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un reato punito con la morte o con la reclusione incorre nella pena prevista per il tentativo di questo reato.

Art. 23.

Può essere attenuata la pena (art. 46) di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un reato.

Complicità.

Art. 24.

Le speciali relazioni, qualità e circostanze personali, che aumentano, diminuiscono od escludono la punibilità, sono tenute in conto soltanto per l'autore, l'istigatore o il complice, pel quale esse si verificchino.

Circostanze personali.

Art. 25.

Ognuno ha il diritto di respingere in modo corrispondente alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sè o ad altri.

6. Atti leciti.
Legittima difesa.

Se chi respinge l'aggressione abbia ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47); se l'eccesso della legittima difesa sia da attribuirsi a scusabile eccitazione o sbigottimento, l'imputato va esente da pena.

Art. 26.

1. Il fatto commesso per preservare, da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, il bene proprio, in particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile se il pericolo non fosse imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze del caso, non si potesse ragionevolmente pretendere ch'egli sacrificasse il bene minacciato.

Stato di necessità.

Se il pericolo fosse imputabile all'agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si potesse ragionevolmente pretendere che egli sacrificasse il bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

2. Il fatto commesso per preservare, da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, il bene altrui, in particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile, salvo che l'agente avesse potuto rendersi conto che

sarebbe stato ragionevole pretendere che la persona esposta al pericolo sacrificasse il bene minacciato; in questo caso, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

3. L'atto commesso, in servizio attivo, da un capo o da un superiore per mantenere la disciplina o per farsi obbedire nel caso di pericolo militare, specialmente nel caso di sedizione o in faccia al nemico, non è punibile se esso fosse il solo mezzo per ottenere l'obbedienza necessaria.

CAPO TERZO.

Delle pene ed altre sanzioni.

1. Delle singole pene e sanzioni.

Art. 27.

1. Pena di morte.

1. La pena di morte si applica soltanto in tempo di guerra. È eseguita per mezzo della fucilazione.

2. La pena di morte pronunciata, ma non eseguita in tempo di guerra, si converte in reclusione perpetua.

Art. 28.

2. Pene privative della libertà personale. Reclusione.

La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di quindici anni; nei casi espressamente previsti dalla legge, essa è perpetua.

Il giudice esclude dall'armata il condannato alla reclusione. Egli lo priva dei diritti civili per un tempo da due a dieci anni.

Art. 29.

Detenzione.

La durata della detenzione è di otto giorni almeno; è di tre anni al più, salva espressa disposizione della legge.

Il giudice può escludere dall'armata il condannato alla detenzione. Egli può privarlo dei diritti civili per un tempo da uno a cinque anni.

Art. 30.

Esecuzione militare della detenzione.

1. Il Consiglio federale può istituire l'esecuzione in via militare della detenzione.

Siffatta esecuzione ha luogo in una fortezza od in reparti speciali di stabilimenti penitenziari o di altri stabilimenti di detenzione.

Spetta pure al Consiglio federale di stabilire le disposizioni particolari a ciò necessarie.

2. Il giudice decide, secondo il suo libero apprezzamento, se la pena di detenzione da lui pronunciata debba essere eseguita in via militare.

Art. 31.

1. Quando il condannato che non sia ripetutamente recidivo abbia scontato i due terzi della pena e non meno di un anno se si tratti della reclusione, o di tre mesi se si tratti della detenzione, il dipartimento militare federale può liberarlo condizionalmente per il resto della pena.

Liberazione
condizio-
nale.

Il condannato alla reclusione perpetua che ha scontato quindici anni della pena può essere liberato condizionalmente dal dipartimento militare federale per un periodo di prova di cinque anni.

Per la liberazione condizionale di un condannato il dipartimento militare federale chiede il parere dei funzionari dello stabilimento di pena.

2. Il dipartimento militare federale può imporre al liberato condizionale determinate norme di condotta per il periodo di prova.

3. Se il liberato condizionale abusi della libertà, in specie se commetta un reato intenzionale, egli è rimandato dal dipartimento militare federale nello stabilimento di pena. Il tempo trascorso nella libertà condizionale non gli è computato.

4. Se il liberato condizionale abbia tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 32.

1. Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna alla detenzione non superiore a un anno:

Condanna
condizio-
nale.

se il condannato non abbia subito nella Svizzera od all'estero, negli ultimi cinque anni dal reato commesso, una pena privativa della libertà personale per un reato intenzionale;

se, inoltre, la sua vita anteriore ed il suo carattere e, trattandosi di un obbligato al servizio personale, la sua condotta militare lascino supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi reati, e

se egli abbia risarcito il danno stabilito da sentenza o da transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice fissa al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

2. Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può imporgli per il periodo di prova determinate norme di condotta, che egli abbia, per esempio, ad imparare un mestiere, a dimorare in un dato luogo, ad astenersi da bevande alcoliche ed a risarcire il danno entro un termine stabilito. Il dipartimento militare federale può far chiamare il condannato ad un servizio militare straordinario.

Le circostanze che giustificano la sospensione condizionale della pena e le norme di condotta imposte dal giudice devono essere stabilite nella sentenza.

Finchè dura il servizio, la vigilanza del condannato condizionale, obbligato al servizio personale, è regolata da una ordinanza del Consiglio federale.

3. Se il condannato commetta durante il periodo di prova un reato intenzionale, se tenga cattiva condotta in servizio militare o se sia ripetutamente punito in via disciplinare,

se, sottoposto a patronato, vi si sottragga ostinatamente o se, nonostante formale avvertimento dell'autorità di patronato, persista a trasgredire una norma di condotta impostagli dal giudice, il dipartimento militare federale ordina l'esecuzione della pena.

4. Se il condannato abbia tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova, la sua condanna è cancellata nel casellario.

5. Non è ammessa la condanna condizionale quando l'assenza dell'imputato non sia giustificata.

Art. 33.

3. Multa. Ammontare.

1. Salva espressa disposizione della legge, l'importo massimo della multa è di ventimila franchi.

Se l'autore abbia agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questo massimo.

2. Il giudice fissa l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza.

Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute.

3. La multa si estingue con la morte del condannato.

Art. 34.

1. L'autorità competente fissa al condannato un termine da uno a tre mesi per il pagamento della multa. Se il condannato non abbia domicilio fisso nella Svizzera, deve essere obbligato a pagare immediatamente la multa od a prestare garanzie. Esazione.

L'autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa in rate, fissandone l'importo e la scadenza secondo la condizione del condannato stesso. Può anche concedere di riscattare la multa col lavoro libero, eseguito specialmente per lo Stato o per un comune. In questi casi l'autorità competente può prolungare il termine concesso per il pagamento.

2. Non pagando il condannato la multa nel termine fissato o non riscattandola col lavoro, l'autorità competente ordina contro di lui, ove sia da sperarsi un buon risultato, l'esecuzione per debiti.

Se il condannato non paga la multa per malvolere, oziosità, dissolutezza o negligenza, è punito dal dipartimento militare federale con gli arresti semplici sino a tre mesi.

Art. 35.

Se il colpevole abbia agito per fine di lucro, il giudice gli può infliggere, oltre la pena privativa della libertà personale, la multa.

Ove la legge commini alternativamente la pena privativa della libertà personale o la multa, il giudice può in ogni caso combinare le due pene.

Cumulo con la pena privativa della libertà personale.

Art. 36.

Chi è escluso dall'armata per effetto d'una condanna alla reclusione od alla detenzione, è reputato definitivamente incapace a prestare servizio.

Gli effetti della esclusione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquisti forza di cosa giudicata.

4. Pene accessorie. Esclusione dall'armata.

Art. 37.

Il giudice pronuncia la degradazione dell'ufficiale, sottufficiale od appuntato che si sia reso con un reato indegno del suo grado. Degradazione.

L'ufficiale degradato è escluso dal servizio personale. In caso di servizio attivo egli può essere riammesso a prestare servizio per disposizione del comandante in capo dell'armata.

Il dipartimento militare federale, ed in caso di servizio attivo il comandante in capo dell'armata, decide se il sottufficiale o l'appuntato degradato debba continuare a prestare servizio.

Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquisti forza di cosa giudicata.

Art. 38.

Destituzione.

Il giudice pronuncia la destituzione del funzionario, giudicato secondo il presente codice, che si sia reso col reato indegno della sua carica e lo dichiara ineleggibile a qualsiasi pubblico ufficio per un tempo da due a dieci anni.

La destituzione e l'ineleggibilità spiegano i loro effetti dal momento in cui la sentenza acquisti forza di cosa giudicata. Se il funzionario sia stato condannato ad una pena privativa della libertà personale, la durata dell'ineleggibilità si conta dal giorno in cui la pena sia stata subita, prescritta o condonata.

Se il condannato liberato condizionalmente abbia tenuto buona condotta durante il periodo di prova, la durata dell'ineleggibilità è computata dal giorno della liberazione condizionale.

Art. 39.

Privazione dei diritti civili.

Chi è privato dei diritti civili per effetto d'una condanna alla reclusione od alla detenzione, non può partecipare alle pubbliche votazioni ed elezioni e non è eleggibile. Egli non può essere funzionario, membro di una autorità, tutore nè testimone nell'erezione di documenti.

La privazione dei diritti civili spiega i suoi effetti dal momento in cui la sentenza acquisti forza di cosa giudicata. La durata della privazione si conta dal giorno in cui la pena sia stata subita, prescritta o condonata.

Se il condannato liberato condizionalmente abbia tenuto buona condotta durante il periodo di prova, la durata della privazione è computata dal giorno della liberazione condizionale.

Art. 40.

Espulsione dallo Stato.

Il giudice può espellere dal territorio svizzero, per un tempo da tre a quindici anni, lo straniero che sia stato condannato alla reclusione od alla detenzione.

L'espulsione ha effetto dal giorno in cui la pena privativa della libertà personale sia stata subita, prescritta o condonata.

Se il condannato liberato condizionalmente abbia tenuto buona condotta durante il periodo di prova, l'espulsione cade.

Art. 41.

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca di oggetti che hanno servito od erano destinati a commettere un reato o che ne sono il prodotto, ove questi oggetti compromettano la sicurezza delle persone, la moralità e l'ordine pubblico.

5. Altre sanzioni.
Confisca di oggetti pericolosi.

Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano distrutti o resi inservibili.

Art. 42.

I doni e altri profitti, destinati a determinare od a ricompensare l'autore di un reato, sono devoluti alla Confederazione. Se non esistono più, chi li ha ricevuti dovrà pagarne ad essa il valore.

Devoluzione alla Confederazione di doni ed altri profitti.

Sono pure devoluti alla Confederazione gli oggetti che alcuno si sia appropriato col reato, se entro dieci anni a contare dalla pubblicazione ufficiale non se ne possa accertare il proprietario.

Art. 43.

Se l'interesse pubblico o quello della parte lesa lo richieda, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

Pubblicazione della sentenza.

Se l'interesse pubblico o quello della persona assolta lo richieda, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione sia resa pubblica a spese della Confederazione.

La pubblicazione nell'interesse del leso o dell'accusato assolto non avviene che a sua richiesta.

Il giudice ordina che la sentenza sia inserita nel Foglio federale e in uno o più giornali. Egli fissa i limiti della pubblicazione.

II. Della misura della pena.

Art. 44.

Il giudice commisura la pena alla colpa, tenendo conto dei motivi del reato, della vita anteriore del colpevole, delle sue condizioni personali e della sua condotta militare.

1. Commisurazione della pena.

Art. 45.

Il giudice può attenuare la pena:
se il colpevole abbia agito
per motivi onorevoli;

2. Attenuazione della pena.
Circostanze attenuanti.

ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende;

in istato di grave angustia o sotto l'impressione di una grave minaccia, salvo che i doveri imposti dal servizio non vietino di tener conto di tali circostanze;

nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa;

se abbia dimostrato con fatti sincero pentimento del reato commesso, se abbia specialmente risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui;

se sia trascorso un tempo relativamente lungo dal fatto e se durante questo tempo il colpevole abbia tenuto buona condotta.

Art. 46.

Effetti dell'attenuazione.

Se il giudice reputi che la pena debba essere attenuata, egli pronuncia:

invece della pena di morte o della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni;

invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione;

invece delle reclusione, la detenzione da sei mesi a cinque anni;

invece della detenzione con una speciale durata minima, la detenzione;

invece della detenzione, gli arresti di rigore o la multa.

Art. 47.

Attenuazione libera.

Ove la legge preveda l'attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento, il giudice non è vincolato nè dalla specie nè dal minimo della pena prevista per il reato.

Il giudice è però vincolato dalla minima durata legale di ciascuna specie di pena.

.Art. 48.

3. Aggravamento della pena. Recidiva.

Se alcuno sia condannato alla reclusione o alla detenzione o se nel momento del reato non fossero ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione o ne ottenne in tutto o in parte il condono, il giudice aumenta la durata della pena. Questi non è vincolato dal massimo della pena prevista per il reato, ma non può andar oltre alla massima durata legale della specie di pena

Per la recidiva si tien conto di una condanna all'estero se questa concerna un reato pel quale potesse essere concessa la estradizione secondo il diritto svizzero.

Art. 49.

1. Quando per uno o più atti un delinquente incorra in più pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Egli non può peraltro aumentare oltre della metà il massimo della pena comminata; è in ogni modo vincolato dalla massima durata legale della specie di pena.

Concorso di reati o di disposizioni penali.

Se il colpevole incorra in più multe, il giudice lo condanna alla multa che corrisponde alla sua colpevolezza.

Le pene accessorie e altre sanzioni possono essere pronunciate anche se esse siano previste per uno solo degli atti punibili o in una sola delle disposizioni penali che concorrono.

2. Se il giudice debba giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole abbia commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quello che lo sarebbe stato se i diversi atti punibili fossero stati compresi in un unico giudizio.

Se la condanna anteriore sia stata pronunciata da un tribunale ordinario, il giudice pronuncia una pena suppletiva.

Art. 50.

Il giudice computa nella pena privativa della libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere preventivo o il prolungamento di esso. Il tribunale di casazione può ordinare che tale computo avvenga anche quando esso respinga il ricorso.

4. Computo del carcere preventivo.

Se la sentenza condanni soltanto ad una multa, il giudice può tener conto in misura equa della durata del carcere preventivo.

È considerato come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell'istruzione o per motivo di sicurezza.

III. Della prescrizione.

Art. 51.

1. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini.

L'azione penale si prescrive:

in venti anni, se al reato sia comminata la pena di morte o la reclusione perpetua;
in dieci anni, se al reato sia comminata la reclusione sola o alternativamente con altra pena;
in cinque anni, se al reato sia comminata un'altra pena.

Art. 52.

Decorrenza.

La prescrizione*decorre:

dal giorno in cui l'imputato ha compiuto il reato;
se il reato sia stato eseguito in atti successivi, dal giorno in cui egli ha compiuto l'ultimo atto;
se il reato sia continuato per un certo tempo, dal giorno in cui egli ne ha cessata la continuazione.

Art. 53.

Sospensione
e interruzione.

La prescrizione è sospesa finchè l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà personale.

La prescrizione è interrotta da ogni interrogatorio dell'imputato nell'istruzione preliminare o da ogni citazione dell'imputato davanti il giudice istruttore o davanti il tribunale.

Coll'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in ciascun caso quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.

Art. 54.

2. Prescrizione
delle pene.
Termini.

La pena si prescrive:

in venticinque anni, se si tratti della pena di morte o della reclusione perpetua;
in venti anni, se si tratti della reclusione per dieci anni o per un tempo maggiore;
in quindici anni, se si tratti della reclusione da cinque a dieci anni;
in dieci anni, se si tratti della reclusione per meno di cinque anni;
in cinque anni, se si tratti della detenzione per più di un anno;
in tre anni, se si tratti di un'altra pena.

Art. 55.

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquisti forza di cosa giudicata e, qualora nel caso di condanna condizionale debba essere eseguita la pena, dal giorno in cui ne sia stata ordinata l'esecuzione. Decorrenza.

Art. 56.

La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto per l'esecuzione stessa compiuto dall'autorità che ne è incaricata. Interruzione.

Coll'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in ciascun caso quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.

IV. Della riabilitazione.

Art. 57.

Se il colpevole sia stato privato dei diritti civili e se la sentenza sia stata eseguita da almeno tre anni, il giudice può, a sua richiesta, reintegrarlo nei diritti civili, se ciò sia giustificato dalla sua condotta e se egli abbia risarcito il danno stabilito da sentenza o da transazione, per quanto si potesse pretendere da lui. Reintegrazione nei diritti civili.

Art. 58.

Se il colpevole sia stato condannato alla destituzione e se la sentenza sia stata eseguita da almeno tre anni, il giudice può, a sua richiesta, dichiararlo di nuovo eleggibile ad un ufficio pubblico, se ciò sia giustificato dalla sua condotta e se egli abbia risarcito il danno stabilito da sentenza o da transazione, per quanto si potesse pretendere da lui. Reintegrazione nella eleggibilità ad una carica.

Art. 59.

Se il colpevole sia stato condannato ad una pena privativa della libertà personale o ad una multa e se dalla esecuzione della sentenza di condanna siano decorsi non meno di quindici anni, se si tratti della reclusione, o di dieci anni se si tratti di altre pene, il giudice può ordinare, a richiesta del condannato, la radiazione della sentenza nel casellario giudiziale, se ciò sia giustificato dalla condotta del condannato e se questi abbia risarcito il danno stabilito da sentenza o da transazione, per quanto si potesse pretendere da lui. Radiazione della sentenza nel casellario giudiziale.

Art. 60.

Il condono in via di grazia è equiparato all'esecuzione della pena. Disposizione comune.

Parte seconda: Dei singoli reati.

CAPO PRIMO.

Dell' insubordinazione.

Art. 61.

Disobbedienza.

1. Chiunque disobbedisce ad un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso od alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avvenga in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena di morte o la reclusione perpetua.

Art. 62.

Vie di fatto, minacce.

Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 63.

Sedizione.

1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipino al rifiuto d'obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni partecipante è punito con la reclusione o con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.

2. Se la sedizione avvenga in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena di morte o la reclusione perpetua.

Art. 64.

Concerto per la sedizione.

1. Se più persone si uniscano o si concertino a fine di preparare una sedizione, ciascuna di esse è punita con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Art. 65.

La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o il concerto per la sedizione, diretti contro una guardia militare, si puniscono come se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.

Reati contro
una guardia.

CAPO SECONDO.

Dell' abuso d'autorità.

Art. 66.

Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre ad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna ragione di servizio è punito con la detenzione.

Abuso di co-
mando.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 67.

Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con la detenzione.

Abuso della
facoltà di
punire.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 68.

1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale,

Soppressione
di un re-
clamo.

chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale,
è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 69.

Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che non gli spetti, è punito con la detenzione.

Usurpazione
di comando.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 70.

Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un inferiore è punito con la detenzione.

Messa in pe-
ricolo di un
subalterno.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 71.

Vie di fatto, minacce. Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO TERZO.

Della violazione dei doveri di servizio.

Art. 72.

Inosservanza di prescrizioni di servizio.

1. Chiunque si rende colpevole d'inosservanza d'un regolamento o d'altra prescrizione generale di servizio è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione o la detenzione.

Art. 73.

Abuso e sperpero di materiali.

1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, oppure intenzionalmente o per negligenza danneggia o lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,

chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,

è punito con la detenzione, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Art. 74.

Vigliaccheria.

Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la morte o con la reclusione.

Art. 75.

Capitolazione.

È punito con la morte o con la reclusione:

il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa;

il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esige da lui.

Art. 76.

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in istato di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, Reati nel servizio di guardia.

chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia,

è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se il reato avvenga intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena di morte o la reclusione perpetua.

Art. 77.

Chi rivela un segreto che gli sia stato confidato nella sua qualità di militare o di funzionario o di cui abbia avuto notizia in tale qualità, è punito con la detenzione. Violazione del segreto di servizio.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 78.

1. Chiunque contraffà, altera o illecitamente sopprime o fa sparire un atto che abbia importanza per il servizio, Falsità in documenti di servizio.

chiunque fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo,

è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 79.

Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 83) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con la detenzione, qualora il reato sia stato commesso o tentato. Omessa denuncia di reato.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendano scusabile la sua condotta.

Art. 80.

Ebbrezza.

1. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con la detenzione sino a tre mesi.

2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza volontaria, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come reato, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in istato di tale irresponsabilità, abbia commesso un reato punibile con la reclusione o con una pena maggiore.

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO QUARTO.

Dei reati contro i doveri del servizio.

Art. 81.

Rifiuto del servizio.

Chiunque, nell'intenzione di sottrarsi all'obbligo del reclutamento o del servizio, disobbedisce ad un ordine di presentazione, di marcia o di chiamata è punito con la detenzione.

In caso di servizio attivo può essere pronunciata la reclusione.

Se più tardi il colpevole si presenti spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

Art. 82.

Omissione del servizio.

Chiunque, senza l'intenzione di sottrarsi all'obbligo del reclutamento o del servizio, disobbedisce ad un ordine di presentazione, di marcia o di chiamata, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

In caso di servizio attivo può essere pronunciata la reclusione sino a cinque anni.

Art. 83.

Diserzione.

Chiunque, nell'intenzione di sottrarsi all'obbligo del servizio, abbandona arbitrariamente il suo corpo di truppa od il suo posto militare, o non vi ritorna più dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione.

Se la diserzione avvenga in caso di servizio attivo, può essere pronunciata la reclusione.

È punito di morte il disertore che passa al nemico.

Art. 84.

Chiunque, senza l'intenzione di sottrarsi all'obbligo del servizio, si allontana arbitrariamente dal suo corpo di truppa o abbandona il suo posto militare o non ritorna puntualmente allo spirare del congedo ottenuto, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Assenza ingiustificata.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

In caso di servizio attivo può essere pronunciata la reclusione sino a dieci anni.

Art. 85.

Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino,

Omissione illecita di raggiungere il corpo.

chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare,

è punito con la detenzione.

CAPO QUINTO.

Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del paese.

Art. 86.

1. Chiunque scruta fatti, ordini, metodi o cose che sono tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili ad uno Stato estero, a' suoi agenti od al pubblico,

1. Tradimento.
Violazione di segreti militari.

chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili ad uno Stato estero, a' suoi agenti od al pubblico, fatti, ordini, metodi o cose che sono tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, è punito con la reclusione.

2. Se questi atti vengano commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turbi o metta in

pericolo le operazioni dell'armata svizzera, può essere pronunciata la reclusione perpetua o, in tempo di guerra, la pena di morte.

3. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Art. 87.

Tradimento
militare.

1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell'armata svizzera; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d'informazione, impianti o cose che servono all'armata, od impedisce o turba l'esercizio di stabilimenti aventi lo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni dell'armata svizzera; chiunque in particolare turba l'ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l'amministrazione dell'armata, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

3. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua o, in tempo di guerra, la pena di morte.

4. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Art. 88.

Franchi
tiratori.

Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'armata svizzera, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la morte o con la reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 89.

Diffusione
di notizie
false.

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'armata svizzera diffondendo false notizie, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi.

Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Art. 90.

Uso d'armi
contro la
Confederazione.

Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico, è punito con la morte o con la reclusione.

Art. 91.

1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale, chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni, chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

Favoreggia-
mento del
nemico.

2. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena di morte o la reclusione perpetua.

Art. 92.

- Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse nella Svizzera, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. Violazione
della neutra-
lità.
Atti di osti-
lità.

Art. 93.

1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per uno Stato estero a danno di un altro Stato estero, chiunque favorisce tale servizio d'informazioni, è punito con la detenzione o con la multa.
2. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione.
3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Spionaggio
a danno di
Stati esteri

Art. 94.

- Se uno Svizzero si arruoli in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con la detenzione.
- Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento, è punito con la detenzione non inferiore ad un mese e con la multa.
- In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

3. Indebolimen-
to della forza
difensiva del
paese.
Servizio
straniero.

Art. 95.

1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,

Mutilazione.

chiunque mutila od in altro modo rende taluno, col suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, è punito con la detenzione.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Art. 96.

Frode per liberarsi dal servizio.

Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 97.

Inadempimento di contratti di forniture.

1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non adempie un contratto per forniture necessarie all'armata, o non lo adempie nel debito modo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Se l'inadempimento dipenda da negligenza, la pena è della detenzione.

2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che siano stati cagione dell'inadempimento del contratto.

Art. 98.

4. Attentati contro la sicurezza militare.

Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari.

1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque incita un obbligato al servizio personale a commettere un reato siffatto,

è punito con la detenzione.

2. La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole abbia provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione.

3. Se la provocazione o l'incitamento avvenga in faccia al nemico, il colpevole è punito con la reclusione.

Art. 99.

Mene contro la disciplina militare.

Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell'indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque aderisce scientemente a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene,

chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni,

è punito con la detenzione.

Art. 100.

Chiunque impedisce o disturba un militare che si trova in servizio attivo, nell'adempimento del proprio servizio, è punito con la detenzione.

Turbamento
del servizio
militare.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 101.

Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con la detenzione.

Ingiurie ad un
militare.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente.

Art. 102.

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde notizie che sa essere false, nell'intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d'incitare le truppe all'insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con la reclusione o con la detenzione.

Diffusione di
false notizie.

Art. 103.

Chiunque altera, falsifica, sopprime o fa sparire un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,

Falsificazione
d'ordini o di
istruzioni.

chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni alterati o falsificati,

è punito con la reclusione o con la detenzione.

Art. 104.

Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è punito con la detenzione.

Incitamento di
internati o
di prigionieri
all'insubordinazione.

Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con la reclusione o con la detenzione.

Art. 105.

Liberazione
d'internati
o di prigio-
nieri.

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con la detenzione.

2. Se il reato sia commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi, che abbiano commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 106.

Violazione di
segreti mi-
litari.

Chiunque, intenzionalmente e senza diritto, s'impossessa di oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, copia o riproduce tali oggetti, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

In tempo di guerra la pena è della reclusione.

Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa.

Art. 107.

Disobbedienza
ad ordini
generali.

Chiunque, in caso di servizio attivo, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze o agli ordini generali debitamente pubblicati, che il Consiglio federale, il comandante dell'armata, un governo cantonale od altra autorità competente civile o militare abbia emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 108.

Disobbedien-
za ad ordini
speciali.

Chiunque, in caso di servizio attivo, contravviene agli ordini od avvisi speciali emanati da un ufficio militare o da un militare nell'esercizio delle proprie attribuzioni di servizio o di polizia, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO SESTO.

Dei reati commessi in tempo di guerra contro il diritto delle genti.

Art. 109.

Chiunque adopera o fa adoperare contro il nemico mezzi o modi di combattimento che sono espressamente vietati nella armata svizzera, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

Uso di mezzi di combattimento illeciti.

Art. 110.

Chiunque abusa dell'emblema o della protezione della Croce Rossa per preparare od eseguire atti di ostilità, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

Abuso della Croce Rossa.

Art. 111.

Chiunque eseguisce atti di ostilità contro le persone che stanno sotto la protezione della Croce Rossa, chiunque in occasione di ostilità distrugge o danneggia materiale che è posto sotto la protezione della Croce Rossa, è punito con la detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Atti di ostilità contro la Croce Rossa.

Art. 112.

Chiunque uccide o ferisce un nemico che cede le armi o che cessa in altro modo di difendersi, chiunque mutila il cadavere di un nemico, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

Violazione dei doveri verso nemici.

Art. 113.

Chiunque continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, chiunque viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono state ufficialmente fatte note, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

Rottura di un armistizio o della pace.

Art. 114.

Chiunque maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico od una persona che l'accompagna è punito con la detenzione.

Reati contro un parlamentario.

CAPO SETTIMO.

Dei reati contro la vita e l'integrità della persona.

Art. 115.

1. Omicidio.
Omicidio in-
tenzionale.

Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 116.

Assassinio.

Se il colpevole abbia ucciso per istinto sanguinario, per cupidigia, per occultare o facilitare la perpetrazione di un altro reato, con crudeltà speciale, con perfidia, mediante fuoco, materie esplosive od altri mezzi atti a mettere in pericolo la vita o la salute di molte persone, è punito con la reclusione perpetua.

In tempo di guerra può essere punito di morte.

Art. 117.

Omicidio im-
provviso.

Se il colpevole abbia ucciso in preda d'una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da uno a cinque anni.

Art. 118.

Omicidio con-
sensuale.

È punito con la detenzione chi abbia dato la morte ad una persona a insistente e seria sua richiesta.

Art. 119.

Incitamento
e aiuto al
suicidio.

Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 120.

Omicidio
colposo.

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione.

Se il colpevole abbia con la sua negligenza violato un dovere che gli era imposto dalla sua posizione militare, dal suo ufficio, dalla sua professione od arte, la pena è della detenzione da un mese sino a cinque anni. Il giudice può cumulare con la detenzione la multa.

Art. 121.

1. È punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni :

chiunque intenzionalmente ferisce una persona cagionandole pericolo di vita ;

chiunque intenzionalmente mutila una persona d'una parte del corpo, di uno de' suoi organi o membri importanti, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o membro o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso ;

chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona.

2. La pena è della reclusione, se la vittima sia morta in conseguenza della lesione e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato.

2. Lesioni personali.
Lesioni gravi.

Art. 122.

1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o alla salute d'una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La pena è della detenzione da due mesi a cinque anni, se il colpevole, pur avendo voluto una lesione lieve, ne abbia cagionata una grave e se abbia potuto prevedere questo risultato.

3. La pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione da uno a cinque anni, se la vittima sia morta in conseguenza della lesione e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato.

Lesioni semplici. Vie di fatto.

Art. 123.

Quando il colpevole non abbia voluto cagionare nè abbia potuto prevedere le conseguenze gravi da lui cagionate, è punito per la lesione personale da lui voluta.

Conseguenze accidentali.

Art. 124.

1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito con la detenzione o con la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La pena è della detenzione, se la lesione sia grave o se il colpevole con la sua negligenza abbia violato un dovere, che gli era imposto dalla sua posizione militare, dal suo ufficio, dalla sua professione od arte. Il giudice può cumulare con la detenzione la multa.

Lesioni colpose.

Art. 125.

3. Messa in
pericolo della
vita o dell'in-
tegrità perso-
nale.
Sfida a duello.

1. Chiunque sfida altri a duello,
chiunque accetta la sfida,
è punito con la detenzione.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 126.

Incitamento
al duello.

Chiunque incita alcuno a battersi in duello con un terzo è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 127.

Duello.

1. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito con la detenzione sino a cinque anni.

La pena è della detenzione da uno a cinque anni, se sia stato convenuto che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

2. Chiunque, violando scientemente le regole del duello, uccide o ferisce l'avversario è punito con le pene dell'omicidio o della lesione personale.

3. I padrini o secondi, i testimoni, i medici ed altri partecipanti sono puniti per complicità solo se abbiano incitato al duello.

Art. 128.

Rissa.

Chiunque prende parte ad una rissa nella quale alcuno rimanga ucciso o riporti una lesione personale, è punito per tale partecipazione con la detenzione, salvo che non si limiti semplicemente a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO OTTAVO.

Dei reati contro la proprietà.

Art. 129.

Furto.

1. Chiunque, per procacciare a sè o ad un terzo un indebito profitto, s'impossessa di una cosa mobile altrui è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese,

se abbia rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata,

se abbia commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d'accesso per ragione di accantonamento o di alloggio.

3. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi:

se abbia perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,

se faccia mestiere del furto,

se il furto riveli in altro modo la pericolosità speciale del suo autore.

4. Se il colpevole siasi impossessato di una cosa di poco valore per bisogno, leggerezza o per cavarvi una voglia, può essere applicata una pena disciplinare.

Art. 130.

1. Chiunque, nell'intento di commettere un furto, o chiunque, Rapina.
sorpreso in fragrante reato di furto, usa violenza contro una persona o le minaccia un pericolo imminente alla vita od alla salute o la rende in altro modo incapace ad opporre resistenza, è punito con la reclusione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni:

se abbia minacciato alcuno di morte o gli abbia cagionato una lesione personale grave,

se abbia eseguita la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,

se la rapina riveli in altro modo la pericolosità speciale del suo autore.

Può essere pronunciata la reclusione perpetua ed in tempo di guerra la pena di morte, se la violenza usata abbia cagionato la morte della vittima e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato, o se egli abbia agito con speciale crudeltà contro una persona.

Art. 131.

1. Chiunque, per procacciare a sè o ad un terzo un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, Appropriazione indebita.

chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo un valore affidatogli ed in particolare una somma di denaro,

è punito con la detenzione sino a cinque anni.

2. Il colpevole può essere punito con la reclusione sino a dieci anni,

se abbia commesso l'appropriazione indebita a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica,

se siasi appropriata una cosa a lui affidata per ragioni di servizio.

3. Se il colpevole siasi indebitamente appropriata una cosa di poco valore per bisogno, leggerezza o per cavarci una voglia, può essere applicata una pena disciplinare.

Art. 132.

Appropriazione di cose cadute in possesso o trovate.

Chiunque, al fine di procacciare a sè o ad un terzo un indebito profitto,

si approprii una cosa mobile altrui, della quale sia venuto in possesso per effetto di una forza naturale, in conseguenza di un errore, di un caso fortuito od in qualunque altro modo indipendente dalla sua volontà, ovvero un animale altrui venuto in suo potere,

si approprii una cosa mobile altrui ch'egli abbia trovata, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 133.

Sottrazione di cose senza fine di lucro.

Chiunque, senza volere trarne profitto, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore cagionandogli con ciò un danno, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 134.

Ricettazione.

Chiunque acquista, riceve in dono od in pegno, occulta od aiuta ad esitare una cosa che sa o deve presumere essere proveniente da un reato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se il colpevole faccia mestiere della ricettazione, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa.

Art. 135.

Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui è punito con la detenzione. Danneggiamento.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se il colpevole abbia per bassezza d'animo cagionato un grave danno o se, in tempo di guerra, egli abbia per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui, la pena è della reclusione.

Art. 136.

Chiunque, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, inganna una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure profitta subdolamente dell'errore in cui una persona si trovi per indurla ad atti pregiudicevoli al patrimonio proprio od altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Truffa.

Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese, se abbia commesso la truffa a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se il colpevole faccia mestiere della truffa, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa.

Art. 137.

1. Chiunque, usando violenza o grave minaccia contro una persona, o dopo di averla in altro modo resa impotente a resistere, la costringe a concedere a sè o ad altri un indebito vantaggio pecuniario, Estorsione.

chiunque, facendo temere che pubblicherà, denuncierà o rivelerà cose tali da recar danno ad una persona od a persone che siano con essa in strette relazioni, induce taluno a compere il proprio silenzio con prestazioni pecuniarie,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Se il colpevole faccia mestiere dell'estorsione o se egli eserciti ripetutamente l'estorsione verso la medesima persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa.

Art. 138.

Preda.

Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s'impadronisca di derrate alimentari, di vestimenta o di altri oggetti, nell'intento di adoperarli per proprio uso, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 139.

Saccheggio.

1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio e, profittando in particolare del terrore della guerra, si appropria beni altrui o costringe alcuno a consegnargli i detti beni od esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi.

Nella stessa pena incorre il capo che permette il saccheggio a' suoi subalterni o che non interviene per impedirlo.

2. Se il colpevole abbia esercitato violenza contro una persona, le abbia minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute o l'abbia resa in altro modo incapace ad opporre resistenza, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Può essere pronunciata la pena di morte in tempo di guerra, se la violenza usata abbia cagionata la morte della vittima e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato, o se egli abbia agito con speciale crudeltà contro una persona.

Art. 140.

Rapina di guerra.

Chiunque, nell'intenzione di rubare, manomette, sul campo di battaglia, un ucciso, un ferito o un malato è punito con la reclusione.

Può essere pronunciata la pena di morte, se il colpevole abbia esercitato violenza contro un ferito o un malato o abbia mutilato un cadavere.

CAPO NONO.

Della corruzione e della gestione infedele.

Art. 141.

Corruzione attiva.

Chiunque offre, promette, dà o fa avere un dono od altro profitto ad una persona che appartiene all'armata, perchè abbia a violare i suoi doveri di servizio, è punito con la detenzione, con la quale può essere cumulata la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 142.

Chiunque, per compiere un atto implicante una violazione dei suoi doveri militari o d'ufficio, domanda, accetta o si fa promettere un dono od un indebito profitto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Con la pena privativa della libertà personale dev'essere cumulata la multa, Corruzione passiva.

Se per effetto della corruzione il colpevole abbia violato i suoi doveri militari o d'ufficio, la pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 143.

1. Chiunque, per compiere un atto di servizio o d'ufficio non contrario a' suoi doveri, domanda, accetta o si fa promettere in anticipazione un dono od un altro indebito profitto, Accettazione di doni.

chiunque domanda, accetta o si fa promettere un dono od un altro indebito profitto da fornitori dell'armata, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il dono o profitto ricevuto od il suo valore è devoluto alla Confederazione.

Art. 144

Chiunque, in atti dell'amministrazione militare, in ispecie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d'altre cose che servono all'armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con la detenzione. Gestione infedele.

Se il colpevole abbia agito per fine di lucro, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione. Con la pena privativa della libertà personale dev'essere cumulata la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO DECIMO.

Dei reati contro l'onore.

Art. 145.

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa inveritiera, incolpa taluno o lo rende sospetto di una condotta disonorevole o di altri fatti capaci di nuocere alla sua reputazione, Calunnia.

chiunque, sapendo di dire cosa inveritiera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito con la detenzione.

2. Se il colpevole abbia agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 146.

Diffamazione.

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetto taluno, con leggerezza e contrariamente alla verità, di una condotta disonorevole o di altri fatti capaci di nuocere alla sua reputazione,

chiunque divulga con leggerezza una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se il colpevole ritratti davanti il giudice come inveritiero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

2. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa taluno o lo rende sospetto di una condotta disonorevole o di altri fatti capaci di nuocere alla sua reputazione, e ciò conformemente a verità, ma senza motivo plausibile e nel solo intento di parlare di lui, è punito in via disciplinare.

Art. 147.

Disposizione
comune.

Alla calunnia e alla diffamazione verbali sono parificate le espressioni con lo scritto, l'immagine, il gesto od altro mezzo.

Art. 148.

Ingiuria.

1. Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di taluno, è punito con la detenzione fino a tre mesi.

Se l'ingiuria sia diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od, inferiore, la pena è della detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se l'ingiuria sia stata provocata dall'ingiuriato stesso con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Se all'ingiuria si sia immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

3. L'azione penale per l'ingiuria si prescrive in sei mesi.

CAPO UNDECIMO

Dei reati contro la libertà.

Art. 149.

Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore Minaccia.
a taluno, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 150.

Chiunque, usando violenza o grave minaccia contro una per- Coazione.
sona, o dopo di averla in altro modo resa impotente a resistere,
la costringe a fare, omettere o tollerare qualche cosa, è punito
con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 151.

1. Chiunque illegittimamente arresta o tiene sequestrata una Sequestro di
persona o illegittimamente la priva in altro modo della libertà persona.
personale, è punito con la detenzione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione :

se abbia privato della libertà la persona per abusarne a
scopo di libidine o per darla al mal costume ;

se abbia trattato crudelmente la persona o l'abbia privata
della libertà per oltre un mese.

Art. 152.

Chiunque arbitrariamente s'introduce in una casa, in una Violazione di
abitazione, in uno spazio interno di una casa, od in uno spazio, domicilio.
corte o giardino attinenti ad una casa, od in un cantiere, oppure
vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi vi abbia
diritto, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO DODICESIMO.

Dei reati contro il buon costume.

Art. 153.

Violenza
carnale.

Chiunque, usando violenza o grave minaccia, costringe una donna a congiunzione carnale fuori del matrimonio, è punito con la reclusione.

Chiunque si congiunge carnalmente con una donna fuori del matrimonio, dopo di averla a tal fine ridotta in uno stato d'incoscienza o d'impotenza a resistere, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 154.

Atti di libidine violenti.

Chiunque, usando violenza o grave minaccia ad una persona, o dopo di averla in altro modo resa impotente a resistere, la costringe a subire o commettere un altro atto di libidine, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 155.

Atti di libidine su donna incapace a resistere.

Chiunque, conoscendone lo stato, si congiunge carnalmente fuori del matrimonio con una donna idiota, mentecatta, incosciente od impotente a resistere, è punito con la reclusione.

Chiunque, conoscendone lo stato, commette un altro atto di libidine sopra una donna idiota, mentecatta, incosciente od impotente a resistere, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 156.

Atti di libidine su fanciulli.

1. Chiunque fa subire ad una persona minore dei sedici anni la congiunzione carnale od altro atto simile, è punito con la reclusione.

2. Chiunque commette un altro atto di libidine sopra una persona minore dei sedici anni,

chiunque induce una tale persona ad un atto di libidine,

chiunque commette un atto di libidine alla presenza di una persona di tale età,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 157.

1. Chiunque commette un atto di libidine sopra una persona del medesimo sesso, è punito con la detenzione. Atti di libidine contro natura.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La persona di età maggiore che commette un atto di libidine sopra una persona del medesimo sesso di età minore, ma superiore ai sedici anni, è punita con la detenzione non inferiore ad un mese.

3. Chiunque, abusando dello stato di angustia di una persona del medesimo sesso o della dipendenza in cui essa si trovi per ragione di ufficio, di servizio o di relazione simile, e specialmente per ragione di subordinazione militare, le fa subire o commettere atti di libidine,

chiunque fa mestiere di commettere atti di libidine con persone del medesimo sesso,

è punito con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 158.

Ai reati previsti dagli articoli 153 a 157 si applicano le seguenti disposizioni: Circostanze aggravanti.

se il fatto abbia cagionata la morte della vittima e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato, egli è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni;

se il fatto abbia recato grave danno alla salute della vittima e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato, o se egli abbia agito con crudeltà, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 159.

Chiunque commette in pubblico atti contro il pudore è punito con la detenzione.

Oltraggio pubblico al pudore.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO TREDICESIMO.

Dei reati di pericolo generale.

Art. 160.

1. Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio è punito con la reclusione. Incendio.

2. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a tre anni:

se coll'incendio abbia messo scientemente in pericolo la vita o la salute di persone;

se, in tempo di guerra, abbia coll'incendio distrutto cose che servono all'armata.

3. Se sia stato cagionato soltanto un danno di poca importanza, può essere pronunciata la detenzione.

4. Se il colpevole abbia agito per negligenza, le pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art 161.

Esplosione.

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o la salute di persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Se sia stato cagionato soltanto un danno di poca importanza, può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole abbia distrutto in tempo di guerra cose che servono all'armata, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 162.

Uso delittuoso
di materie
esplosive
o gas ve-
lenosi.

Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o la salute di persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con la reclusione.

Se sia stato cagionato soltanto un danno di poca importanza alla proprietà, può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole abbia distrutto in tempo di guerra cose che servono all'armata, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 163.

Fabbricazio-
ne, occulta-
mento e tra-
sporto di
materie
esplosive
o gas ve-
lenosi.

1. Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad un uso delittuoso, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

2. Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, ove sappia o

debba presumere che sono destinati ad un uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

3. Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare un uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 164.

Chiunque, intenzionalmente ma senza un fine delittuoso, o chiunque, per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o la salute di persone o la proprietà altrui, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

Uso colposo di materie esplosive e gas velenosi.

Nei casi poco gravi si può applicare la multa.

Art. 165.

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o uno scoscendimento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o la salute di persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Inondazione. Scoscendimento.

Se sia stato cagionato soltanto un danno di poca importanza, può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole abbia distrutto in tempo di guerra cose che servono all'armata, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 166.

1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o la salute di persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di premunizione.

Se sia stato cagionato soltanto un danno di poca importanza, può essere pronunciata la detenzione.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 167.

Propagazione
di malattie
di pericolo
generale.

1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia pericolosa e trasmissibile per l'uomo, è punito con la detenzione da un mese sino a cinque anni.

Se il colpevole abbia agito per bassezza d'animo, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 168.

Propagazione
di epizoozie.

1. Chiunque intenzionalmente propaga un' epizoozia fra gli animali domestici, è punito con la detenzione.

Se il colpevole abbia per bassezza d'animo cagionato un grave danno, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 169.

Inquinamento
di acque
potabili.

Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 170.

Perturba-
mento del
servizio
ferroviario.

Chiunque intenzionalmente impedisce o perturba il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o la salute di persone o la proprietà altrui, in particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamiento o di uno scontro di treni, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 171.

Perturba-
mento di
pubblici
servizi.

1. Chiunque intenzionalmente impedisce o perturba l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o telefoni,

chiunque intenzionalmente impedisce o perturba l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che somministra al pubblico acqua, luce, forza o calore,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO QUATTORDICESIMO.

Della falsità in atti.

Art. 172.

1. Chiunque, per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di alcuno o per procacciare a sè o ad un terzo un indebito vantaggio, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autografa o dell'altrui segno a mano autografo per formare un documento suppositizio, Falsità in documenti.

chiunque, a scopo d'inganno, fa uso di un tale documento formato od alterato da un terzo,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Se il falso o l'uso del falso si riferisca ad un registro pubblico, ad un documento pubblico, ad un testamento olografo, ad una cartavale di emissione, ad una cambiale o ad un altro titolo all'ordine, la pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a sei mesi.

Art. 173.

Chiunque, usando inganno, induce un capo, un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, Conseguimento doloso di una falsa attestazione.

chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 174.

Chiunque, per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di alcuno o per procacciare a sè o ad un terzo un indebito vantaggio, distrugge, deteriora, sopprime o sottrae un documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Suppressione di documenti.

Art. 175.

Disposizione
comune.

Documenti sono gli scritti che sono destinati o sono atti a provare un fatto di portata giuridica.

Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati come documenti pubblici gli scritti emanati in materia di diritto civile dall'amministrazione di imprese di carattere economico e da monopoli di Stato o da altre corporazioni di diritto pubblico.

CAPO QUINDICESIMO.

Dei reati contro l'amministrazione della giustizia.

Art. 176.

Favoreggia-
mento.

Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od all'esecuzione di una pena o di altra sanzione ordinata dalla giustizia penale, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se la condotta del colpevole sia resa scusabile dalle sue strette relazioni con la persona favoreggiata, il giudice può prescindere da ogni pena.

Art. 177.

Liberazione
di detenuti.

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona messa agli arresti, detenuta o semplicemente arrestata, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con la detenzione.

2. Se il reato sia commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi, che abbiano commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 178.

Denuncia
mendace.

Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità militare o civile come colpevole di un reato una persona, che egli sa essere innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro un innocente,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Il colpevole è in ogni caso privato dei diritti civili.

Art. 179.

1. Chiunque, come testimone, perito, traduttore od interprete in un procedimento penale militare, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi.

Falsità in
giudizio.

Se la falsità concerne fatti irrilevanti per la decisione del giudice, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

2. Se il testimone, sapendo di deporre falsamente, incolpi lo accusato di un reato, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi. Il colpevole è in ogni caso privato dei diritti civili.

3. Se il colpevole rettifichi la falsa dichiarazione spontaneamente e prima che ne sia risultato un pregiudizio per i diritti altrui, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

Libro secondo: Ordinamento disciplinare.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 180.

Mancanze di
disciplina.

Chiunque contravviene agli ordini dei capi, alle prescrizioni generali di servizio e in generale all'ordine ed alla disciplina militare, commette una mancanza di disciplina, salvo che il fatto non sia punibile come reato.

Art. 181.

Colpevolezza
e misura
della pena

È punibile soltanto colui che agisce in modo colpevole. Una pena può essere applicata anche nei casi di semplice negligenza.

La specie e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei motivi della mancanza, del carattere e della condotta militare del colpevole, nonché della gravità dell'atto dal lato degli interessi di servizio.

Art. 182.

Condizioni
personali.

Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace nella medesima misura all'ordinamento disciplinare.

Art. 183.

Prescrizione.

1. La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina si prescrive in sei mesi.

Se per il fatto sia stata aperta un'istruzione giudiziaria, la prescrizione è sospesa durante la stessa.

2. Le pene pronunciate per una mancanza di disciplina si prescrivono in sei mesi.

3. La prescrizione non è mai interrotta.

CAPO SECONDO.

Delle pene e misure disciplinari.

Art. 184.

La riprensione come pena disciplinare può essere data per 1. Riprensione iscritto od oralmente.

Art. 185.

Gli arresti semplici sono scontati, se è possibile con segregazione, in un locale a ciò designato. L'arrestato presta il servizio. 2. Pene private della libertà personale.

La durata minima degli arresti semplici è di un giorno; la durata massima è di dieci giorni, ove la legge non disponga altrimenti. Arresti semplici.

Gli ufficiali subiscono gli arresti semplici nella propria camera; i sottufficiali e gli appuntati in un locale possibilmente separato da quello dei soldati.

Art. 186.

Gli arresti di rigore sono scontati, con segregazione, in un locale a ciò destinato. L'arrestato non presta il servizio. Arresti di rigore.

Durante le marcie, i capi danno le istruzioni necessarie.

La durata minima degli arresti di rigore è di tre giorni, la durata massima è di venti giorni.

Gli ufficiali subiscono gli arresti di rigore nella propria camera. Può essere ordinato il collocamento d'una sentinella davanti la porta.

Nel servizio d'istruzione, il servizio non prestato è supplito secondo le disposizioni per la sostituzione dei servizi mancati; nel servizio attivo, soltanto per disposizione del comandante in capo dell'armata.

Art. 187.

Gli arresti devono essere eseguiti di regola immediatamente e senza interruzione. Non è lecito di rimandarne l'esecuzione a dopo il servizio per renderli più duri. Esecuzione degli arresti.

Gli arrestati non possono ricevere visite.

Se la truppa non si trovi in servizio, gli arresti devono esser fatti eseguire dall'autorità cantonale e subito in locali speciali.

Non è lecito di far scontare gli arresti in uno stabilimento civile, nel quale si trovino rinchiusi prevenuti o condannati che non siano militari.

Art. 188.

Locali per gli arresti.

In tutte le piazze d'armi vi devono essere i locali necessari per gli arresti.

I locali per gli arresti devono essere asciutti, avere aria e luce sufficienti e corrispondere in generale alle condizioni dell'igiene.

Art. 189.

Arresti fuori del servizio.

Il militare agli arresti, se subisce la pena fuori del servizio, riceve la sussistenza prescritta, ma non il soldo.

Egli è assicurato contro le conseguenze delle malattie e degli infortuni in conformità alle disposizioni sull'assicurazione militare.

La sua famiglia, se cada in istato di necessità per effetto dell'esecuzione degli arresti, riceve i soccorsi previsti dalla legge sull'organizzazione militare.

Art. 190.

3. Degradazione.

L'ufficiale, il sottufficiale o l'appuntato, che si rende indegno del suo grado commettendo una mancanza di disciplina, è degradato; la degradazione può essere congiunta con un'altra pena disciplinare.

L'ufficiale degradato è escluso dal servizio personale. In caso di servizio attivo può essere riammesso a prestare il servizio per disposizione del comandante in capo dell'armata.

Il dipartimento militare federale, ed in caso di servizio attivo il comandante in capo dell'armata, decide se un sottufficiale od un appuntato degradato debba continuare a prestare il servizio.

Art. 191.

4. Multa.

Le mancanze di disciplina commesse fuori di servizio possono essere punite con la multa fino a duecento franchi, invece degli arresti.

Art. 192.

5. Pene disciplinari per civili.

Le persone di condizione civile, in quanto siano sottoposte alle disposizioni concernenti le mancanze di disciplina, possono essere punite con gli arresti o con una multa sino a cento franchi in caso di reiterazione sino a duecento franchi.

Se si tratti d'internati, di persone che in tempo di guerra seguono l'armata e di persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali nella truppa o al servizio di singole persone appartenenti all'armata, si applicano soltanto gli arresti.

Art. 193.

Le disposizioni del presente codice concernenti l'esazione della multa, il cumulo della multa con una pena privativa della libertà, la confisca e la devoluzione allo Stato di doni ed altri profitti, sono applicabili per analogia.

6. Disposizioni sulle multe e altre sanzioni.

Art. 194.

Non è lecito d'infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle previste nel presente capo nè di aggravare le stesse.

7. Esclusione di altre pene.

CAPO TERZO.

Della competenza e delle attribuzioni penali.

Art. 195.

La competenza di punire le mancanze di disciplina spetta ai capi se si tratti di loro subalterni, d'altre persone sottoposte al loro comando (persone che in tempo di guerra seguono l'armata, prigionieri di guerra, internati), o di persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali nella truppa o al servizio di singole persone appartenenti all'armata.

1. Competenza in generale.

In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al dipartimento militare federale o alle autorità militari cantonali cui spetta. Il dipartimento militare federale può delegare questa competenza agli organi che da esso dipendono, in particolare a' suoi capiservizio e, nel caso di servizio attivo, ai comandanti territoriali.

Art. 196.

Sorgendo conflitti di competenza, il dipartimento militare federale designa l'autorità competente, salvo che il conflitto non possa essere risolto da un capo comune.

Conflitti di competenza.

Art. 197.

Il capitano può infliggere:
la riprensione,
gli arresti semplici sino a cinque giorni,
gli arresti di rigore di tre giorni.

2. Attribuzioni penali.
Capitano.

Art. 198.

Maggiore.

Il maggiore può infliggere :
la riprensione,
gli arresti semplici sino a dieci giorni,
gli arresti di rigore sino a cinque giorni.

Art. 199.

Tenente-
Colonnello.

Il tenente colonnello può infliggere :
la riprensione,
gli arresti semplici o di rigore sino a dieci giorni.

Art. 200.

Colonnello.

Il colonnello può infliggere :
la riprensione,
gli arresti semplici sino a dieci giorni,
gli arresti di rigore sino a quindici giorni.

Art. 201.

Comando su-
premo e
autorità
militari
superiori.

1. Il comandante in capo dell'armata, il capo di stato maggiore generale dell'armata ed i comandanti delle unità d'armata, il dipartimento militare federale, i suoi capiservizio e le autorità militari cantonali competenti, possono infliggere tutte le pene disciplinari.

2. La degradazione di un ufficiale non può tuttavia essere pronunciata se non dal dipartimento militare federale o dal comandante in capo dell'armata.

Art. 202.

Attribuzioni
penali se-
condo il
comando.

L'ufficiale incaricato di un comando, che spetta di regola ad un ufficiale di grado superiore al suo, esercita le attribuzioni penali che competono a quest'ultimo.

CAPO QUARTO.

Del procedimento disciplinare.

Art. 203.

Accertamento
dei fatti.
Diritto di
difesa del-
l'incolpato.

Se chi esercita la facoltà di punire non abbia conoscenza diretta della mancanza di disciplina o se l'incolpato contesti i fatti, la cosa deve essere chiarita mediante informazioni orali o scritte.

In ciascun caso dev'essere dato modo all'incolpato di spiegare, se sia possibile oralmente, la sua azione ed i motivi della sua condotta.

Nei casi gravi o dubbi e se l'incolpato ne faccia domanda, si deve stendere verbale. L'incolpato firma la sua deposizione, lo inquirente firma il verbale.

Art. 204.

Se un capo od un'autorità militare non sia competente per punire una mancanza di disciplina o se le sue attribuzioni penali siano insufficienti, si deve fare immediatamente rapporto alla istanza competente.

Rapporto
all'istanza
competente.

Se le attribuzioni penali siano insufficienti, il rapporto deve proporre la pena da infliggere.

Art. 205.

Se le circostanze lo richiedano, ogni capo o superiore ed ogni autorità militare possono far arrestare provvisoriamente il colpevole.

Arresto
provvisorio.

Art. 206.

L'inflizione di una pena deve essere comunicata oralmente o per iscritto all'incolpato, con indicazione della mancanza commessa. Se la condanna infligga dieci giorni o più di arresti di rigore o la degradazione, deve essere comunicata per iscritto al punito, con indicazione dei motivi.

Comunicazio-
ne dell'in-
flizione di
una pena.

Art. 207.

Se un capo di chi ha inflitto la pena reputi che essa sia ingiustificata o inadeguata, egli può modificarla o annullarla.

Modificazione
della pena.

CAPO QUINTO.

Del reclamo in materia disciplinare.

Art. 208.

Chiunque è punito disciplinarmente può reclamare contro la pena inflitta.

Diritto di
reclamo.

Il reclamo non è ammesso contro una pena pronunciata dal comandante in capo dell'armata.

Art. 209.

Istanza di
reclamo.

Il reclamo contro la pena inflitta dal capo è diretto al capo immediatamente superiore.

Il reclamo contro la pena inflitta da un comandante territoriale, da un' autorità militare cantonale o da un caposervizio del dipartimento militare federale è diretto ad esso dipartimento.

Se la pena sia stata inflitta dal dipartimento militare federale, il reclamo è diretto al Consiglio federale.

Contro la decisione dell'istanza competente non è ammesso altro reclamo.

Art. 210.

Forma.

I reclami possono essere fatti per iscritto od oralmente.

Art. 211.

Sospensione
dell'esecu-
zione della
pena.

La presentazione del reclamo non sospende l'esecuzione della pena.

L'autorità adita ha però il diritto di sospenderne l'esecuzione sino alla decisione del reclamo.

Art. 212.

Procedura.

Il capo competente a decidere invita il subalterno contro il quale è diretto il reclamo a giustificare la sua decisione. Egli può sentire anche il ricorrente.

Se il reclamo sia diretto al dipartimento militare federale o al Consiglio federale, l'autorità che ne è adita chiede un rapporto a chi ha inflitto la pena.

Art. 213.

Comunica-
zione della
decisione.

La decisione del reclamo è comunicata per iscritto agli interessati, con indicazione dei motivi.

Art. 214.

Tutela del di-
ritto di re-
clamo.

Il ricorrente non può essere punito per il solo fatto d'aver reclamato.

Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del codice.

CAPO PRIMO.

Relazione fra il presente codice e la legislazione anteriore.

Art. 215.

Le disposizioni del presente codice sulla prescrizione dell'azione penale e delle pene si applicano anche se un reato sia stato commesso od una pena sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del codice, ma solo se questo sia per il colpevole più favorevole della legge anteriore. Prescrizione.

Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del codice è computato.

Art. 216.

Per l'esecuzione delle sentenze penali che sono state pronunciate secondo la legge penale anteriore valgono le norme seguenti: Esecuzione di sentenze penali anteriori.

1. Una condanna a morte non può più essere eseguita dopo la entrata in vigore del presente codice se al reato, per il quale la condanna è stata pronunciata, non è più comminata la pena di morte. In questo caso la pena pronunciata è convertita d'ufficio nella reclusione perpetua.

2. Le disposizioni del presente codice sulla liberazione condizionale si applicano anche ai detenuti che siano stati condannati prima dell'entrata in vigore del codice.

Art. 217.

La riabilitazione è regolata dalle disposizioni del presente codice anche per le sentenze pronunciate secondo la legge penale anteriore. Riabilitazione.

CAPO SECONDO.

Giurisdizione. Procedura. Esecuzione della sentenza.

Casellario giudiziale.

I. Della giurisdizione.

Art. 218.

Giurisdizione
militare.

Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace nella medesima misura alla giurisdizione dei tribunali militari.

Questo vale anche se il reato sia stato commesso all'estero.

Art. 219.

Competenza
dei tribunali
ordinari.

Le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal presente codice.

Se il reato sia in connessione con la posizione militare del colpevole, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del dipartimento militare federale. Nominato che sia un comandante in capo dell'armata, l'autorizzazione a procedere è data da esso, se l'incolpato sia sottoposto al suo comando.

Art. 220.

Giurisdizione
in caso di
partecipazione di
civili.

1. Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del paese (art. 86 a 108) o ad un reato contro il diritto delle genti (art. 109 a 114) abbiano, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

2. Se ad un reato comune (art. 115 a 179) abbiano, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.

In questo caso, il Consiglio federale può risolvere di deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile deve applicare a queste persone il diritto penale militare.

Art. 221.

Giurisdizione
in caso di
concorso di
reati o di
disposizioni
penali.

Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario.

Art. 222.

Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll'autorizzazione del dipartimento militare federale.

Processo penale ordinario contro un militare in servizio.

Nominato che sia un comandante in capo dell'armata, l'autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l'incolpato sia sottoposto al suo comando.

Se il processo sia stato promosso prima dell'entrata in servizio e se l'autorizzazione a proseguirlo sia negata, esso resta in sospenso fino a quando l'imputato sia licenziato dal servizio.

Art. 223.

I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale federale.

Conflitti di competenza.

Il Tribunale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali a ciò necessarie.

La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza.

II. Disposizioni sulla procedura.

Art. 224.

A contare dall'attuazione del presente codice, la legge del 28 giugno 1889 sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale è modificata come segue:

L'articolo 110 viene ad essere del seguente tenore:

L'istruzione preparatoria è ordinata:

1) *Nel servizio d'istruzione, dal comandante della scuola o del corso; se si tratti d'esercizi di truppe, dal comandante del reggimento o dello stato maggiore in cui è incorporato l'incolpato o, se una truppa con un effettivo più esiguo presta servizio indipendente, dal comandante di questa truppa;*

2) *nel servizio attivo, dal comandante del reggimento o dello stato maggiore in cui è incorporato l'incolpato o, se una truppa con un effettivo più esiguo presta servizio indipendente, dal comandante di questa truppa;*

3) nei casi di competenza d'un tribunale militare straordinario, dal Consiglio federale ;

4) in tutti gli altri casi, dal dipartimento militare federale o dal comandante in capo dell'armata se esso sia stato nominato e se l'incolpato sia sottoposto al suo comando.

Dopo l'art. 160 è introdotta la disposizione seguente :

Art. 160 a. Se si tratti di un reato, per il quale il codice penale militare prevede nei casi poco gravi una pena disciplinare, il tribunale che riconosce la poca gravità del caso o che, per altri motivi, considera il fatto come una semplice mancanza di disciplina, pronuncia esso medesimo la pena disciplinare. In via eccezionale, il tribunale può rimandare l'accusato a' suoi capi militari perchè sia punito disciplinarmente.

Il tribunale può pronunciare tutte le pene disciplinari.

Contro la pena disciplinare pronunciata dal tribunale non è ammesso che il ricorso in cassazione.

Nessuna pena disciplinare può più essere inflitta per il medesimo fatto per cui il tribunale abbia condannato, punito esso stesso disciplinarmente o assolto senza rinvio l'accusato.

L'art. 161, B, numero 3, viene ad essere del seguente tenore :

eventualmente, la punizione disciplinare inflitta dal tribunale od il rinvio dell'accusato a' suoi capi militari perchè sia punito disciplinarmente.

All'art. 162 è aggiunto il seguente capoverso :

La stessa disposizione può essere presa dall'uditore in capo, se decide non esservi luogo a procedere per irresponsabilità dell'accusato.

III. Disposizioni sulla esecuzione della sentenza.

Art. 225.

A contare dall'attuazione del presente codice, gli articoli 207, 208 e 209 della legge del 28 giugno 1889 sulla organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale vengono ad essere del seguente tenore :

Art. 207. Nel caso di condanna, la sentenza è trasmessa per mezzo del dipartimento militare federale al governo cantonale incaricato dell'esecuzione della pena.

Art. 208. L'esazione delle multe, la confisca degli oggetti pericolosi e la devoluzione allo Stato dei doni o altri profitti (codice penale militare art. 34, 41 e 42), sono eseguite dalle autorità cantonali. Il ricavo dev'essere consegnato alla cassa federale.

I Cantoni devono procacciare lavoro ai condannati che vogliono riscattare una multa col lavoro. L'autorità incaricata della esecuzione della pena indica a costoro il posto dove possono lavorare.

Art. 209. Le pene della reclusione e della detenzione sono di regola fatte eseguire dal Cantone in cui il condannato ha il suo domicilio. E' riservato il caso in cui la pena sia fatta eseguire militarmente (codice penale militare, art. 30).

Il dipartimento militare federale può, eccezionalmente, incaricare dell'esecuzione un altro Cantone.

Esso designa il Cantone incaricato dell'esecuzione, se il condannato non abbia domicilio nella Svizzera.

Il condannato è consegnato alla competente autorità cantonale di polizia.

IV. Del casellario giudiziale.

Art. 226.

Nel casellario giudiziale tenuto dall'Ufficio centrale di polizia Svizzera e dai Cantoni si iscrivono :

- 1° le condanne per reati pronunciate dai tribunali militari ;
- 2° la menzione del fatto che una condanna è stata pronunciata col beneficio della sospensione condizionale della pena ;
- 3° i fatti essenziali concernenti l'esecuzione della sentenza ;
- 4° i fatti che rendono necessaria la modificazione di iscrizioni esistenti.

Le pene disciplinari non sono iscritte nel casellario giudiziale.

Art. 227.

A persone private non possono essere dati estratti del casellario. Estratti del casellario.

Una iscrizione radiata non dev'essere comunicata se non alle autorità di istruzione e ai tribunali penali con la menzione della radiazione e soltanto se la persona, sulla quale è domandata l'informazione, sia imputata nel processo.

V. Della procedura di riabilitazione.

Art. 228.

Competenza. La riabilitazione è pronunciata dal tribunale militare di cassazione.

Art. 229.

Domanda. La domanda di riabilitazione deve essere presentata al presidente del tribunale di cassazione. Essa dev'essere corredata degli atti provanti che il richiedente ha tenuto buona condotta e risarcito il danno stabilito da sentenza o da transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.

Art. 230.

Procedura. Il presidente del tribunale di cassazione trasmette la domanda all'uditore in capo per preavviso e proposta. Il tribunale di cassazione giudica fondandosi sugli atti, sui certificati prodotti dal richiedente e, dato il caso, sulle indagini sue proprie.

Se il tribunale respinga la domanda, può ordinare che essa non debba essere ripresentata entro un termine determinato; questo termine non può superare i due anni.

Art. 231.

Comunicazione e pubblicazione. La decisione del tribunale di cassazione deve essere comunicata per iscritto all'uditore in capo ed al richiedente.

Se il tribunale ammette la riabilitazione, la decisione è comunicata anche al governo del Cantone di domicilio del richiedente. La decisione è, a richiesta di quest'ultimo, pubblicata, per cura dell'uditore in capo, nel Foglio federale e nel foglio ufficiale del Cantone di domicilio.

Art. 232.

Spese. Le spese sono sostenute dal richiedente. Possono essere condonate, se questo provi il suo stato di povertà.

CAPO TERZO.

Disposizioni finali.

Art. 233.

Abrogazione di leggi in vigore. A contare dall'attuazione del presente codice, sono abrogate le disposizioni contrarie ad esso.

Sono in ispecie abrogati:

1° il codice penale militare del 27 agosto 1851 e la legge federale del 23 giugno 1904 a compimento dello stesso;

2° gli articoli 1 a 8, 109, capoverso secondo, e 215 della legge federale del 28 giugno 1889 sulla organizzazione giudiziaria e la procedura penale per l'armata federale.

Art. 234.

Qualora il codice penale svizzero introducesse la pena di morte per il reato di assassinio, essa sottentrerà, a cominciare dall'attuazione di esso codice, alla sanzione penale prevista dall'art. 116 della presente legge.

Introduzione della pena di morte nel Codice penale ordinario.

Art. 235.

Sono riservate:

1° le disposizioni penali dell'ordinanza del Consiglio federale sui controlli militari, le disposizioni penali della legge sulla tassa d'esenzione dal servizio militare e le altre disposizioni concernenti le contravvenzioni di polizia militare;

Riserva di disposizioni di leggi in vigore.

2° le disposizioni disciplinari applicabili alle guardie doganali e di confine.

Art. 236.

In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell'ordinamento del rapporto d'impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.

Ordinamento del personale sottoposto al diritto penale militare.

Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente codice.

Art. 237.

Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 1928.

Entrata in vigore del codice.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 10 giugno 1927.

Il Presidente: Dr. R. SCHÖPFER.

Il Segretario: KAESLIN.

Così decretato dal Consiglio nazionale,
Berna, 13 giugno 1927.

Il Presidente: PAUL MAILLEFER.

Il Segretario: G. BOVET.

Il Consiglio federale decreta:

La presente legge federale sarà pubblicata, in conformità dell'art. 89, capoverso 2°, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 giugno 1927.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

KAESLIN.

Data della pubblicazione: 22 giugno 1927.

Termine d'opposizione: 20 settembre 1927.

Codice penale militare. Legge federale del 13 giugno 1927.

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1927
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.06.1927
Date	
Data	
Seite	257-318
Page	
Pagina	
Ref. No	10 148 612

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.